

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXVII - N. 5 - Ottobre/Novembre 2023

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

2 OTTOBRE lunedì

- DICHIARAZIONE DEI REDDITI: Versamento rata imposte persone fisiche NON Titolari di partita Iva

16 OTTOBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 OTTOBRE mercoledì

- INTRASTAT: mensili e trimestrali

31 OTTOBRE martedì

- DICHIARAZIONE DEI REDDITI: Versamento rata imposte persone fisiche NON Titolari di partita Iva

15 NOVEMBRE mercoledì

- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: Versamento imposta sostitutiva

16 NOVEMBRE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

27 NOVEMBRE lunedì

- INTRASTAT: mensili

30 NOVEMBRE giovedì

- DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento acconto imposte

EDITORIALE

SAN GIORGIO ED IL DRAGO FISCALE



L'intelligenza artificiale applicata al mondo fiscale sta per varcare la soglia dell'Agenda delle Entrate, aprendo nuovi scenari che alimentano le discussioni tra i contribuenti. Tuttavia, anche se le macchine possono analizzare dati in modo più rapido ed efficiente, il ruolo del commercialista rimane insostituibile. Non è solo una questione di numeri, ma di comprensione delle sfumature della fiscalità italiana.

Immaginate un algoritmo che cerca di capire il significato di "redditività marginale" o "deducibilità dei costi". Ecco, sarebbe come insegnare a un pappagallo a recitare Shakespeare!

Il ruolo del commercialista e la sua capacità di interpretare la norma tributaria traducendo il linguaggio criptico delle normative in consigli comprensibili per i contribuenti è difficilmente sostituibile. Pensate poi ai possibili errori in cui l'intelligenza artificiale può inciampare proprio per la sua incapacità di discernere il vero dal falso ma basandosi solo sulla maggior ricorsività statistica di un evento sulla rete.

"Assolutamente sì, è possibile dedurre, come spesa aziendale, il cibo del gatto tenuto conto della valenza antistress della pet-therapy per la vostra depressione" potrebbe rispondervi un automa impassibile. Ecco perché il commercialista è irrinunciabile.

Tuttavia, non possiamo evitare di immaginare un futuro in cui i commercialisti potrebbero essere affiancati da assistenti IA, creando una squadra imbattibile nell'ottimizzazione fiscale.

Quindi, mentre ci prepariamo a un futuro più automatizzato, ricordiamoci sempre del valore aggiunto del commercialista, quell'elemento umano che mette in prospettiva le sfide fiscali. E se mai un giorno l'intelligenza artificiale-fiscale diventasse troppo audace, potremmo sempre chiamare il nostro commercialista di fiducia per una consulenza... o semplicemente per una buona risata sulle follie degli algoritmi! A proposito...l'immagine di questo articolo è il frutto di una elaborazione di AI Image-generator dove la richiesta era di riprodurre un robot-commercialista intento ad elaborare alcune scritture contabili... Sembra più un San Giorgio intento a combattere un drago fiscale...e questo è significativo.

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- D.LGS. 81/08: valutazione dei rischi
- BONUS EDILIZI: opzione con dichiarazione integrativa
- CESSIONI INTRACOMUNITARIE: requisiti
- BONUS FISCALI: chi e cosa è ancora cedibile?
- ADE: controllo preventivo dichiarazioni dei redditi
- MANCA AI DIPENDENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Sd e Ssd, adeguamenti statuari più semplici e credito d'imposta sui contributi all'Inps

Con le ultime modifiche del Dlgs correttivo-bis entra la riforma dello Sport. Il correttivo agevola l'attività di conformità alle nuove norme richiesta agli enti sportivi entro fine anno. Un adempimento non solo formale ma anche sostanziale: il mancato adeguamento degli statuti determinerà la cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro sport e, dunque, la perdita della qualifica. In sostanza, per gli enti già dotati della veste di associazione e società sportiva dilettantistica si introduce per la prima volta un regime di esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento. Tale agevolazione riprende, in parte, quella del Terzo settore. Sempre sul fronte fiscale, da considerare una nuova misura di vantaggio per Asd/Ssd: il credito d'imposta che spetta in relazione ai contributi Inps versati sui compensi dei lavoratori sportivi da luglio a novembre 2023. L'accesso alla misura scatta solo per le Asd/Ssd già iscritte con ricavi pari o inferiori a 100mila euro annui.

5 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore -

Operazioni triangolari, la detassazione si applica anche alla prima vendita

Prosegue il contrasto tra il fisco e la Cassazione sul tema del trasporto a destinazione nell'ambito delle operazioni triangolari, in cui intervengono tre operatori con un unico trasporto dei beni. Anche l'ordinanza n. 14853/2023 si pone nel solco del consolidato orientamento, inaugurato con la sentenza n. 4098/2000 e ribadito di recente dall'ordinanza n. 23828/2022. La pronuncia riprende il principio secondo cui, nonostante la norma preveda che il trasporto/spedizione all'estero debbano avvenire a cura del primo cedente, nulla vieta che questo possa essere eseguito dal promotore. Ciò, a condizione che sia vincolata a quella successiva in favore del cliente finale nel Paese di destinazione, ai fini dell'immissione in consumo in tale territorio. L'intervento del promotore che agisce come soggetto 'realmente interposto' non implica che lo stesso possa esercitare sulle mer-

D.LGS. 81/08: valutazione dei rischi

La legge 81/2008, o Testo Unico sulla sicurezza, ha l'obiettivo di stabilire regole e procedure atte a rendere sicuro ogni luogo di lavoro e, conseguentemente, di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi strettamente collegati ad ogni specifica attività lavorativa.

In particolare, dopo l'abrogazione del Decreto legislativo 629/94, il "nuovo" T. U. mira alla tutela dei lavoratori introducendo il concetto di prevenzione; infatti, in capo a tutti i datori di lavoro sussiste l'obbligo di operare la valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda.

Il Decreto va dunque inteso come quell'insieme di interventi che devono essere adottati per tutelare l'incolumità e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività. L'ambito di applicazione comprende tutti i settori sia pubblici che privati pertanto ciascun datore di lavoro è obbligato, tra le altre cose, a valutare i rischi collegati all'attività che esercita a prescindere dal numero dei lavoratori che impiega (art. 3, co. 1 T.U.).

Il fondamento del T.U. può essere ricercato anche nella nostra Carta Costituzionale (oltre che nel codice civile), lì dove all'art. 32 viene stabilito che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" o ancora dove all'art. 35 si legge: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".

Chi sono dunque i lavoratori da tutelare?

L'art. 3, co. 4 stabilisce "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati".

Nell'alveo dei lavoratori sono compresi pertanto i dipendenti con contratto di lavoro subordinato ma anche i soci lavoratori di cooperative e di società, anche di fatto; gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Il Testo Unico sulla sicurezza elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi inte-

grate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività.

La struttura del T.U. in esame è stata organizzata dal legislatore sulla base di aree di indirizzo che sono: Misure generali di tutela; Valutazione dei rischi; Sorveglianza sanitaria; Rsp e Rls.

Gli articoli che lo compongono sono 306 e trattano tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi legati alla salute e sicurezza sul lavoro ma nella presente breve esposizione si è deciso di soffermarsi sulla parte relativa alla valutazione dei rischi, sul documento denominato appunto DVR e sulla sua importanza anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie legate alla omessa redazione.

Perché sì, capita - anche se non di sovente, e lo affermo anche per esperienza personale, che alcune realtà aziendali non si preoccupino di tali aspetti esponendo così i propri dipendenti persino al rischio di contrarre malattie professionali.

Va rilevato che il rischio lo corrono anche i datori che si espongono a pesanti sanzioni: l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Andiamo con ordine: cos'è il DVR e cosa deve contenere?

Preliminarmente si segnala che ai sensi dell'art. 17 T.U. rientra tra gli obblighi NON delegabili del datore di lavoro proprio l'attività legata:

a) alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In concreto si procede alla raccolta preliminare di informazioni sulle attività di cui valutare i rischi, per le piccole aziende esiste una procedura standard che raccoglie i seguenti dati: numero di addetti e mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, tipologia e sistemazione degli ambienti di lavoro, schede tecniche delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, elenco dei dispositivi di protezione e registro delle manutenzioni sugli impianti scelta delle attrezzature di lavoro nonché tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il documento che ne deriva poi deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Qualora dovessero intervenire modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione ai fini della salute e

della sicurezza dei lavoratori sarà necessario rielaborare il documento e le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori aggiornate.

Infine, il DVR - così prevede il co. 4 dell'art. 29- deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

In assenza del DVR ossia della sua elaborazione, quali possono essere le conseguenze sanzionatorie?

Oltre a quelle accennate in precedenza, preme segnalare la nota Inail del 24 gennaio u.s. n. 162 con la quale l'Istituto ha fornito importanti chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell'attività che può colpire anche le micro imprese.

L'evidenza della nota mira a sottolineare la rilevanza degli obblighi in tema di DVR laddove a seguito di controlli ispettivi si dovesse rilevare la presenza di un lavoratore irregolare, l'impresa potrebbe non essere raggiunta dal grave provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa. Tale eccezione, sottolinea l'INAIL, "non vale qualora siano contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR sufficiente, da sola, a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare disponendo l'allontanamento del lavoratore fino alla regolarizzazione".

Personalmente, ritengo che non sia sufficiente conformare il contenuto del DVR alla mera elencazione dettata dalla norma ma occorre sensibilizzare datori e lavoratori e fare un passo avanti per far sì che il DVR sia adeguato alla contemporanea situazione industriale. Rendere sicuri gli ambienti di lavoro utilizzando criteri moderni è più che mai oggi una vera e propria necessità.

Paolo Decaminada-
Studio Decaminada STP srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ci acquisite il potere di disposizione spettante al proprietario.

4 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Retifica sulla cessione delle quote rivalutate: un altro no dei giudici

Con la sentenza n. 79/1/2023 la Corte di giustizia tributaria di Varese ha escluso che la scelta del contribuente di rivalutare le partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione possa integrare la fattispecie di abuso del diritto in quanto l'adesione all'istituto della rivalutazione valorizza l'esistenza di ragioni organizzative che possono motivare il complesso delle operazioni societarie compiute. Per le Entrate l'operazione posta in essere dal contribuente costituiva un'ipotesi di abuso del diritto, avendo come unico scopo quello di consentire al contribuente di ottenere un indebito vantaggio d'imposta consistente nel far pervenire al socio persona fisica, la liquidità generata dalla società operativa non quale dividendo, ma quale plusvalenza; da ciò consegue che vi sarebbe un prelievo fiscale inferiore rispetto a quello previsto per il caso di distribuzione di utili. Per i giudici non è anomala, in quanto consentita, l'acquisto di partecipazioni proprie rivalutate dal proprietario.

4 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Modulistica 60 giorni prima

L'articolo 16 della delega fiscale potenzia quanto già stabilito dallo statuto del contribuente. Almeno 60 giorni prima di ogni adempimento tributario i contribuenti devono avere a disposizione modulistica e istruzioni, comprese le specifiche tecniche necessarie per la predisposizione del software da utilizzare. La misura amplia quanto previsto dallo statuto del 2000 perché non limita la necessità del congruo anticipo alle sole dichiarazioni, ma all'adempimento tributario nella sua accezione più ampia. La violazione del termine dei 60 giorni previsto dallo statuto del contribuente è stata la base giuridica sulla quale negli anni, 2023 compreso, i termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi sono stati spostati in avanti per rimediare alla tardiva predisposizione di parte della modulistica. Anche la delega fiscale, come lo statuto, non prevede una sanzione per la mancata



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

messa a disposizione del set di strumenti necessari all'adempimento in un termine temporale inferiore a 60 giorni.

1 Settembre 2023 - *Italia Oggi*

Cessioni, le opzioni in ritardo moltiplicano le sanzioni

Nuova remissione in bonis. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E, ha sostenuto che la nuova disciplina interessa i soggetti che non hanno concluso un accordo di cessione entro il 31 marzo. Il contribuente deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Quindi, ogni comunicazione ha la sua sanzione. L'Agenzia ribadisce che i destinatari della cessione devono essere soggetti qualificati, come banche e assicurazioni. Nel caso in cui non siano state versate tutte le sanzioni dovute, 'il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro' il 30 novembre. I dati dell'Enea dicono che in media ogni cantiere di superbonus contiene 8 lavori di efficientamento energetico che equivalgono a 8 modelli, per un costo totale di 2mila euro di sanzioni.

8 Settembre 2023 - *Il Sole 24 Ore*

Nello sport dilettanti fuori dall'Irap le collaborazioni sotto gli 85mila euro

Introdotte finalmente alcune regole chiare per perimetrare le mansioni idonee a qualificare un rapporto di lavoro come 'sportivo' eliminando ogni forma di discrezionalità. Le mansioni necessarie saranno dunque trasmesse dalle Federazioni e dalle Discipline associate tramite il Coni e il Cip. Il Dlgs 120/23 aumenta da 18 a 24 le ore che consentono di usufruire della presunzione semplice per la qualificazione del rapporto come lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Lo stesso decreto chiarisce che per le collaborazioni amministrativo-gestionali viene applicata la medesima aliquota contributiva dei lavoratori sportivi, equiparandone di fatto il trattamento fiscale e previdenziale. Viene chiarito che i rapporti di collaborazione sportiva non sono assoggettati a Inail e ricevono la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della legge 289/2002. Esclusi dalla

BONUS EDILIZI: opzione con dichiarazione integrativa

Nella circolare n. 13/E del 2023 l'Agenzia delle Entrate ha riportato le novità in tema di superbonus approvate con la legge di conversione del D.L. n. 11/2023, che ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di superbonus e altri bonus edilizi. È stata introdotta anche una disposizione che è stata rinominata "spalma-crediti", che modifica l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 aggiungendo un ulteriore comma 8-quinquies. Questa definisce la possibilità per i contribuenti di optare per una detrazione decennale in 10 quote annuali costanti, per tutte le spese sostenute nel 2022 per il periodo d'imposta del 2023. La possibilità di fruizione della detrazione in 10 rate, anziché in 5 o 4 rate, previste per il superbonus con spese sostenute nel 2022 è un'opzione irrevocabile.

Opzione nel modello Redditi 2024 e dichiarazioni integrative

Per poter esercitare una differente modalità di opzione, il contribuente deve procedere nel modello Redditi 2024 e, nonostante l'Amministrazione finanziaria tenda a disconoscere gli effetti delle "dichiarazioni integrative con opzioni", dall'analisi della norma risulterebbe comunque possibile intervenire sulla scelta originariamente effettuata tramite integrative sull'anno 2022.

Qualora la rata 2022 venisse inserita nella prossima dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2023 - Anno d'imposta 2022) sino al momento dell'esercizio dell'opzione, realizzato con l'invio del modello Redditi 2024, sarà, quindi, possibile presentare dichiarazioni integrative per il modello 2023 per poter eliminare l'esposizione della rata 2022 (corrispondendo le maggiori imposte dovute con annesse sanzioni) e fruire della detrazione in 10 anni. Tuttavia, la norma è interpretabile nel punto in cui indica tra i requisiti per fruire della disposizione la mancata indicazione della rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 nella dichiarazione dei redditi.

Meno dubbi vi sono, invece, nella casistica opposta, ovvero se nel modello redditi 2023 non venga indicata la rata 2022 del superbonus con l'obiettivo di optare l'anno successivo nella detrazione decennale e il contribuente, successivamente decida usufruire della detrazione ordinaria. In tal caso appare lineare l'utilizzo della dichiarazione integrativa per inserire la rata 2022 nel modello Redditi 2023. Questa operazione si può realizzare, tuttavia, entro i termini di presentazione della dichiarazione successi-

va (quindi modello Redditi 2024) che deve contenere l'opzione con la detrazione decennale, scelta, come detto, irrevocabile per il contribuente.

In data 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Piattaforma Cessione Crediti" la nuova guida aggiornata nella quale viene illustrata la modalità di detrazione in 10 quote annuali per alcune tipologie di bonus edilizi. Con questa opzione viene consentito al contribuente di allungare il periodo di detrazione, in particolare per coloro che non hanno sufficiente capienza. È il caso tipico di coloro che possiedono redditi annui non particolarmente elevati.

Le istruzioni per la detrazione decennale

L'Agenzia delle Entrate in data 18 aprile 2023 ha pubblicato il provvedimento n. 132123 che fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari (cioè imprese e banche) che intendono usufruire di questa possibilità in merito a:

- le modalità di applicazione delle disposizioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022;
- le modalità di fruizione della detrazione in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto in fattura di alcune tipologie di bonus edilizi (superbonus, sismabonus e Bonus barriere architettoniche).

L'utilizzo del credito in 10 annualità è consentito se la comunicazione all'Agenzia di cessione del credito o di sconto in fattura è stata effettuata:

- entro il 31 ottobre 2022 per le annualità 2022 e successive per i crediti relativi a superbonus;
- entro il 31 marzo 2023, termine ultimo per la comunicazione delle spese 2022, per le annualità 2023 e successive per i crediti relativi a superbonus (comunicati dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023), ma anche a sismabonus e barriere architettoniche (comunicati al 31 marzo 2023). Si veda in merito anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 settembre 2023, n. 27/E.

Per poter fruire di questa detrazione ripartita in 10 annualità occorre procedere con apposita scelta da indicare nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Questa opzione è irrevocabile e non può essere né rettificata e né annullata. Non sono consentite, inoltre, ulteriori cessioni e ripartizioni, nemmeno la possibilità di utilizzarle in annualità successive o ottenere delle somme residue a rimborso. Le rate possono essere utilizzate unicamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° gennaio al 31 di

cembre dell'anno di riferimento del credito. Con la risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l'Agenzia ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo dei crediti in compensazione mediante utilizzo nel modello F24, distinguendoli da quelli originari:

- **7771** - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - Fruizione in dieci rate - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022;

- **7772** - Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - Fruizione in dieci rate - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022;

- **7773** - Eliminazione barriere architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - Fruizione in dieci rate - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022.

Nicolò Lorenzo - Studio Moser

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: requisiti

Gli operatori economici che vogliono effettuare operazioni intracomunitarie non imponibili devono richiedere allo Stato membro in cui sono identificati l'inclusione del proprio identificativo IVA nella banca dati VIES. Il cedente, prima di emettere fattura, deve verificare l'esistenza del numero identificativo IVA del cliente comunitario interrogando la banca dati VIES. Deve inoltre conservare la stampa dell'esito della verifica che, non riportando la data di inclusione al VIES ma solo la data di effettuazione della richiesta, diventa l'unico documento in grado di dimostrare, a posteriori, la verifica da parte del cedente del requisito soggettivo al momento di effettuazione della cessione intracomunitaria.

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di beni possono essere emesse indicando la non imponibilità ai fini Iva ex art. 41 DL 331/1993 quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- l'operazione viene effettuata a titolo oneroso
- viene trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene
- il cedente è un operatore economico nazionale e il cessionario è un operatore economico comunitario
- vi è l'effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. La mancanza di uno dei citati requisiti fa venir meno l'operazione intracomunitaria e la cessione dovrà essere considerata imponibile ai fini Iva.

In relazione all'"effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad altro Stato membro" la legge italiana non fornisce specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire in sede di eventuale controllo. L'orientamento della giurisprudenza sia comunitaria che nazionale sancisce il principio secondo cui è l'operatore nazionale che emette la fattura in regime di non imponibilità a dover dimostrare l'avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato.

Data la carenza nella normativa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in diversi documenti di prassi (Risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007; n. 477/E del 15 dicembre 2008; n. 19/E del 25 marzo 2013; n. 71/E del 24 luglio 2014): la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo stato del cedente a quello dell'acquirente.

Al fine di provare l'avvenuta cessione intracomunitaria viene pertanto prevista la conservazione e l'eventuale produzione in sede di verifica dei seguenti documenti:

- la fattura di vendita ex art. 41 DL 331/1993

- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate (Intrastat)

- il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta della stessa. Nelle cessioni "franco fabbrica" o "ex works", poiché risulta difficile ottenere copia del documento di trasporto firmato dal cliente/destinatario, la prova dell'uscita della merce potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate nell'altro stato membro: sono stati riconosciuti quali mezzi di prova il CMR elettronico (materializzato su un supporto fisico) e tutti i documenti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni di cui al CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti nell'operazione (ad esempio lettera del trasportatore che conferma la presa in carico della merce con estratto dal registro dell'autotrasportatore che dimostri la consegna, attestazione del cliente che conferma l'avvenuta ricezione della merce, ecc.)

- la documentazione bancaria attestante il pagamento della fattura da parte del cliente UE

- altra documentazione che attesti l'impegno contrattuale tra le parti.

Manuela Conci - Studio Bortolotti Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

base imponibile Irap i compensi per co.co.co. nel dilettantismo che non superano il limite degli 85mila euro.

7 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Omessa dichiarazione, non bastano le indagini bancarie a provare il reato

Con la sentenza n. 36849, la Corte di cassazione ha sostenuto che l'accertamento bancario fondato sulle indagini bancarie svolte in ambito tributario non basta a dimostrare il reato di omessa dichiarazione: bisogna provare sia la tassabilità delle somme che la diretta riconducibilità al contribuente. Tutto ha inizio da un articolato processo nel quale l'amministratore di una società era stato ritenuto colpevole anche del reato di omessa dichiarazione. La questione finiva in Cassazione dove i giudici di legittimità hanno evidenziato che i collegi di merito si erano limitati ad affermare la tassabilità delle somme corrispondenti a versamenti sul conto corrente della madre, senza concreto riscontro. Inoltre, dalla sentenza di merito non risultavano ragioni del perché il conto intestato alla madre dell'imputato sia riconducibile al figlio. La decisione conferma l'orientamento che esclude l'automatizzata applicabilità delle presunzioni tributarie al processo penale.

7 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Dall'intelligenza artificiale anche proposte di concordato

L'intelligenza artificiale impatta anche in ambito tributario. La legge delega per la riforma del fisco lo prevede: sia quando tratta degli aspetti procedurali, sia nella parte più sostanziale, in quanto gli investimenti effettuati dalle società nell'intelligenza artificiale, compresa quella generativa come Chat Gpt, beneficeranno della riduzione dell'aliquota Ires, in quanto riconducibili negli "investimenti qualificati" all'esito della revisione di tutti gli incentivi fiscali alle imprese. Tra i principi e criteri direttivi ci sono prevenzione, riduzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per mezzo di analisi di rischio, tecnologie digitali e intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa unionale sulla privacy. È naturale che l'erario sfrutti le tecnologie più evolute per reprimere l'evasione, affiancandole alla mole dei dati che affluiscono all'a-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

nagrafe tributaria. L'utilizzo delle tecnologie digitali, anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale, consentirà azioni di controllo più mirate e selettive.

5 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Per reati fiscali paga tutto il cda

In assenza di deleghe tutto il Consiglio di amministrazione rischia il carcere. A sostenerlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 35314, con la quale i giudici di legittimità hanno deciso che, in materia di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del Cda, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 Codice civile.

11 Settembre 2023 - Italia Oggi

Rendiconto contestato a processo, la Asd salva il regime agevolato

La Cgt delle Marche, con la sentenza n. 485/1/2023, ha stabilito che la redazione di un rendiconto economico e finanziario non veritiero da parte di una associazione sportiva dilettantistica non consente di disconoscere il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/91 qualora tale rilievo venga contestato dall'Amministrazione finanziaria dopo l'emissione dell'atto di accertamento, nel corso del processo tributario. A decorrere dal 2016, infatti, la mera contestazione nell'atto di accertamento di violazioni in merito all'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti legittima soltanto la comminazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 11 Dlgs n. 471/97, eventualmente nella misura massima di 2mila euro in caso di comprovata reiterazione.

11 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Cassette di sicurezza, spunta la sanatoria per contanti e valori

Torna l'ipotesi di far emergere, con un perdono fiscale totale e dietro pagamento di un'aliquota del 26%, centinaia di miliardi di contante e valori accumulati in nero da contribuenti infedeli in

BONUS FISCALI: chi e cosa è ancora cedibile?

Come tutti sappiamo, lo strumento che ha maggiormente contribuito al boom degli interventi edilizi sono state le agevolazioni sotto forma di detrazione fiscale, interventi resi ancora più interessanti dalla possibilità di trasformare la detrazione in bene trasferibile. In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni "edilizie" IRPEF/IRES, l'art. 121 del DL 34/2020 ha previsto due ulteriori modalità di fruizione del beneficio. E' possibile optare per:

- il c.d. "sconto sul corrispettivo": un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- la cessione della detrazione: cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Soluzione validissima che purtroppo nell'ultimo periodo ha visto un progressivo rallentamento, con chiusure più o meno definitive del sistema bancario e degli altri operatori qualificati nell'acquisizione dei crediti da bonus edilizi.

La possibilità di optare per cessione/sconto è stata poi ridimensionata notevolmente e definitivamente dallo stesso legislatore con l'art. 2 co. 1 contenuto nel DL 11/2023.

Ora è importante ricordare che dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023. Cfr. circ. Agenzia Entrate 7.9.2023 n. 27). Per attenuare questa drastica decisione, vista l'importante massa di crediti maturati e non ceduti per interventi effettuati e in corso di completamento, la norma ha previsto diverse clausole di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Non sono colpiti da tale limitazione:

- gli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 del DL 11/2023);

- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (bonus barriere 75%), di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023);

- gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119 co. 9 lett c), d) e d-bis) ossia dalle ONLUS, Odv, Aps, cooperative e IACP.

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus), è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 se, in data anteriore al 17.2.2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi "in edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17.2.2023 (attestazione sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore);

- riguardo alle agevolazioni "per acquisti" (detrazione IRPEF 50%, di cui all'art. 16-bis co. 3 del TUIR, detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2023 (c.d. «sismabonus acquisti») e detrazione IRPEF del 50%, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR, per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

In relazione al superbonus, anche dopo il 17.2.2023 è possibile esercitare le predette opzioni con riferimento agli interventi:

- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo

stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche (art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023);

- effettuati da soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020, ossia da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).

Per gli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023:

- risulti presentata la CILA-S per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA-S per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Se l'intervento è effettuato su unità familiari, la cessione è ancora possibile se al 30 settembre 2022 risultava completata almeno il 30% dei lavori.

Visto la situazione di incertezza con il sistema bancaria, si ricorda che la prima cessione del beneficiario o la prima cessione del fornitore a seguito dello sconto in fattura è ammessa anche con privati o imprese che potranno utilizzare il credito acquisito per compensare le proprie imposte, tributi e contributi.

Dal lato dell'acquirente è bene ricordare e sottolineare sempre che, per evitare la responsabilità in solido con il cedente, è necessario disporre della documentazione tassativamente prevista ed elencata dall'art. 121 comma 6-bis del DL 34/2020 inerente i principali aspetti dell'intervento.

Robert Schuster - Protax srl

ADE: controllo preventivo dichiarazioni dei redditi

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 9 giugno 2023 n. 203543, stabilisce le regole per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso.

In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014 secondo il quale 'nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il

sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4 mila euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi'.

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.

Piorgiorgio Frizzera - Org. & sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

cassette di sicurezza, casseforti domestiche o all'estero. L'Esecutivo lavora a quella che dovrebbe diventare una 'voluntary disclosure', rivolta soprattutto ai patrimoni liquidi ma occulti detenuti nel Paese. Si tratterebbe di una dichiarazione spontanea del cittadino, relativa a somme contanti mai dichiarate al fisco. L'idea riprende il tentativo del governo Renzi che voleva applicare un prelievo significativo per regolarizzare quelle somme, offrendo in cambio ai beneficiari uno scudo sui reati tributari. Il progetto sul quale lavora il vicesegretario all'Economia, Maurizio Leo prevede che il contribuente sia esposto ad accertamenti delle Entrate per le somme regolarizzate con aliquota zero. Inoltre serviranno filtri per evitare che entrino nella 'voluntary disclosure' proventi di reati non fiscali, legati alla criminalità organizzata.

13 Settembre 2023 - *Corriere della Sera*

Irpef senza esclusione della quota incentivo

Con la sentenza n. 2662 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha previsto che l'Irpef dovuta dall'imprenditore agricolo che percepisce altri redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre i limiti previsti, non si determina con il coefficiente di redditività del 25% sugli importi delle transazioni registrate con esclusione della 'quota incentivo' poiché, in caso di tariffa onnicomprensiva, non esiste una quota incentivo, trattandosi di una tariffa già determinata che comprende tutte le componenti legate alla cessione dell'energia, senza che sia possibile distinguere tra le varie voci. Il caso valutato dai giudici tributari d'appello riguarda il titolare di un'azienda agricola che impugnava l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 con il quale le Entrate gli avevano chiesto maggiore Irpef in virtù della ripresa a tassazione della 'quota incentivo' della 'tariffa onnicomprensiva', applicata alla cessione di energia elettrica mediante l'utilizzazione di prodotti provenienti in modo prevalente dall'attività agricola.

12 Settembre 2023 - *Il Sole 24 Ore*

*Piorgiorgio Frizzera
Org.&sistemi*

MANCE AI DIPENDENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova modalità di tassazione delle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Recentemente, con la circolare n. 26/E del 29/08/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazioni in merito alla citata disposizione.

AMBITO OGGETTIVO.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce in linea generale che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente tutti gli introiti percepiti dal lavoratore, quindi tutte le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro. Ciò premesso e con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, la norma in esame ha previsto, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, «un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro». Il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della l. n. 287 del 1991, che risultano «titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000» e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. In merito alla determinazione del requisito reddituale di applicazione della norma in commento, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, la citata circolare precisa che devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il già menzionato limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

AMBITO SOGGETTIVO

I requisiti soggettivi per l'applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
- percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l'applicazione dell'ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

MODALITÀ APPLICATIVE E LIMITI

Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità – anche attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – costituiscono quindi redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d'imposta, a una tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La citata circolare precisa che il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

ADEMPIMENTI CONTABILI E REGIME IVA

Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d'affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi per il datore di lavoro. È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp